



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**781** del **26/04/2020**

Oggetto: **Ordinanza Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020. Disposizioni in merito alla vendita per asporto delle bevande da parte degli esercizi autorizzati.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF1 Sportello per l'edilizia e le attività produttive



Il Sindaco

Premesso che con DPCM 10.04.2020 è stata stabilita fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle "attività dei servizi di ristorazione", rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Vista l' Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha inteso consentire la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Considerato che tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett. z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

Preso atto delle successive interpretazioni dell'Ordinanza Regionale n. 41 del 22.04.2020, da parte degli uffici regionali, che hanno limitato la possibilità della vendita per asporto ai soli alimenti, intesi come cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

Rilevato che le successive precisazioni all'Ordinanza suddetta hanno inteso evidenziare che rimane in ogni caso consentita la possibilità della consegna al domicilio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, di ogni genere di prodotto oggetto di somministrazione;

Considerata la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria del commercio, per includere nella vendita per asporto anche le bevande, da parte degli esercizi autorizzati, e di non limitare per le stesse la sola consegna al domicilio, pur nel rispetto di tutte le misure dettate sulle modalità di vendita dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020;

Considerato che la richiesta risponde a logiche di ragionevolezza e tiene conto delle legittime esigenze delle categorie economiche;

Rilevato che l'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 richiama l'articolo 48, comma 5, della legge regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio), che prevede, per gli esercizi di somministrazione di alimenti, la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

Ritenuto di poter estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande, invero inspiegabilmente escluse dalla nota successivamente pervenuta dalla Regione e ritenuta interpretativa dell'Ordinanza n. 41 del 2020, nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza medesima:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;



- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il DPCM del 10 aprile 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 aprile 2020;
- La Legge Regione Toscana n. 62/2018;

ORDINA

che per gli esercizi richiamati dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, la cui attività è sospesa fino al 3 maggio 2020, sia consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Il Corpo di Polizia Locale di Prato e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Prato, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al



Prefetto della provincia di Prato, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Matteo Biffoni

Firmato da:

BIFFONI MATTEO

codice fiscale BFFMTT74E19G999Q

num.serie: 136335847494426642613937384692322548538

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 11/12/2018 al 11/12/2021